



SOCIETÀ FILARMONICA VALVASONE

STATUTO

Art. 1 Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita l'associazione musicale e culturale di promozione sociale denominata Società Filarmonica Valvasone APS con sede a Valvasone Arzene Via Fiolina n. 3
2. L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 Carattere associativo

1. La Società Filarmonica Valvasone è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di attività sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.
2. Essa opera nel territorio della repubblica Italiana.
3. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.
4. L'associazione rivolge le proprie attività verso soci e terzi.

Art. 4 Finalità

1. La Società Filarmonica Valvasone persegue, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, le seguente finalità:
 - promozione di iniziative atte a favorire lo studio della musica e lo sviluppo artistico e culturale degli associati;
 - attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi di musica;

- presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza stessa;
 - organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
2. Le attività svolte dall'associazione sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117:
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017;
 - l) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e della povertà educativa.
3. L'associazione può svolgere attività strumentali e secondarie all'attività istituzionale sopra indicata, se ad essa strettamente connesse o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 5 Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:
- dalle entrate costituite come segue:
 - a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
 - b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione;
 - dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
2. I beni mobili ed immobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

3. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

4. Il Patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 6 Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7 Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Art. 8 Responsabilità ed assicurazione

1. La Società Filarmonica Valvasone risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.

2. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

3. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

Art. 9 Soci e loro Ammissione

1. Alla Società Filarmonica Valvasone possono aderire tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione,

nonché le associazioni di promozione sociale, o altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

2. Il numero degli associati, nel rispetto dei limiti minimi stabiliti dalla legge, è illimitato.
3. L'ammissione dei soci viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. La domanda di ammissione da parte di un minorenni dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato.
4. La qualità di associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 10 Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
1. Gli associati di maggiore età, purchè in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
3. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali presentando specifica richiesta scritta al Segretario-Cassiere, inviandola all'indirizzo di posta, all'indirizzo mail o alla PEC dell'associazione, il quale fornirà le istruzioni necessarie all'accesso ai libri sociali.
4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 Doveri degli associati

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.

3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta del consiglio direttivo. Il contributo associativo è intrasmissibile.

Art. 13 Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, decadenza o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta, nonché per decadenza, ovvero per la perdita dei requisiti di ammissione previsti dal precedente articolo nove che venga accertata dal Consiglio Direttivo.
3. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del consiglio direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

Art. 14 Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'assemblea dei soci;
 - il consiglio direttivo;
 - il presidente;
 - L'Organo di Controllo

Art. 15 Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i soci in carica.

2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, dal vice presidente o dal consigliere più anziano.
3. All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente. In alternativa può delegare un altro socio il quale però non può farsi portatore di più di una delega e che non sia un consigliere, membro dell'Organo di Controllo o dipendente dell'associazione. Gli associati possono intervenire in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia consentita l'identificazione dell'intervenuto e sia possibile lo scambio di documentazione. Gli associati possono esprimere il proprio voto anche per corrispondenza o in via elettronica attraverso PEC o raccomandata.

Art. 16 Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, da affiggere presso la sede, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione e con avviso scritto recapitato personalmente ad ogni componente dell'assemblea;
3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 31 marzo.
4. L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà avere luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea.

Art. 17 Validità dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 18 Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti.
3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 19 Verbalizzazione dell'assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne una copia.

Art. 20 Compiti dell'assemblea

1. Spetta all'assemblea dei soci:
 - discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
 - eleggere il Consiglio Direttivo e l'eventuale Organo di Controllo;
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organo sociali e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.
 - delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
 - deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
 - deliberare sulle modifiche al presente statuto;
 - deliberare sullo trasferimento di sede dell'associazione;
 - deliberare su argomenti di straordinaria amministrazione che vengano sottoposti alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

Art. 21 Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da 7 membri eletti dall'assemblea degli associati.
2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il consiglio direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti, con delibera approvata dall'Organo di Controllo, ove nominato.
3. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno 5 consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del presidente; non è ammessa delega.
4. Il consiglio è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, ove nominato, a cura del presidente almeno 8 giorni prima della data stabilita.
5. In caso di urgenza il consiglio direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, tramite comunicazione telefonica.
6. Nella prima seduta, convocata dal presidente, il consiglio direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente ed il segretario-cassiere.

Art. 22 Durata e funzioni

1. I consiglieri eletti durano in carica 1 anno e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.
2. Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.
3. Il consiglio direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno 5 consiglieri. In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il consiglio direttivo:
 - delibera sulle domande di ammissione dei soci e sull'espulsione degli stessi;
 - elegge al suo interno il presidente ed il vicepresidente;
 - nomina il segretario-cassiere;
 - svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;

- redige il bilancio preventivo ed il rendiconto consultivo da sottoporre all'assemblea;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
- sottopone all'assemblea le proposte di modifica dello statuto;
- provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative.

5. Nell'esecuzione dei propri compiti il consiglio direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di 5, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

Art. 23 Il Presidente

1. Il presidente dura in carica 1 anno ed è rieleggibile;
2. Il presidente rappresenta l'associazione e ne è il legale rappresentante, in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vicepresidente con gli stessi poteri.
3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo.
4. Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Art. 24 Il Segretario-Cassiere

1. Il segretario-cassiere, nominato dal consiglio direttivo, coordina le attività associative ed inoltre:
 - verbalizza le riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea;
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
 - è responsabile della corrispondenza;
 - provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate e alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione.

Art. 25 L'Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, la cui nomina è obbligatoria nei soli casi previsti dalla norma, è nominato dall'assemblea e dura in carica tre anni. E' composto da tre membri, di cui

almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra le categorie di soggetti iscritti negli albi professionali individuati con il decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche o tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. La funzione dell'Organo di Controllo è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo. Esso elegge nel suo interno un presidente.
3. L'organo di Controllo, de nominato, ha l'obbligo di assistere alle assemblee e di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo, alle quali deve essere convocato, senza diritto di voto.

Art. 26 Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal consiglio direttivo e depositati presso la sede sociale dell'associazione almeno 30 giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
3. Il Bilancio annuale è costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio può essere costituito dal solo rendiconto per cassa nei casi previsti dalla legge.
4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 31 marzo di ciascun anno.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.
6. Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 28 Scioglimento

1. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea.
2. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'associazione, i beni saranno attribuiti ad un'altra associazione o ente del terzo settore oppure associazione operante in identico o analogo settore salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 29 Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.